



SCADENZE SETTEMBRE 2024

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.9.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di agosto 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2024. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.9.2024	Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 16.7.2024 al 31.8.2024: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.9.2024	Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 16.7.2024 al 31.8.2024: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
16.9.2024	Ravvedimento acconto IMU	I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2024, nonché relativi al saldo 2023 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 30.6.2025; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
16.9.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024): • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		il 31.7.2024; la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
16.9.2024	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi: - la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); - la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024; - la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
16.9.2024	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2024; - versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.9.2024	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2024; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo del-



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		le ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2024 non è di almeno 500,00 euro.
16.9.2024	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: - sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; - in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2024.
23.9.2024	Versamento quinta rata della "rottamazione-quater"	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-quater"), devono provvedere al versamento: - della quinta rata delle somme dovute, scaduta il 31.7.2024, qualora non ancora effettuato; - secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il termine di pagamento della sesta rata rimane fissato al 30.11.2024.
25.9.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: - relativi al mese di agosto 2024, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di agosto 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: - i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mono-



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
30.9.2024	Versamento rate per la regolarizzazione del magazzino	Gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono versare la prima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d'imposta 2023. Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento: • dell'IVA; • di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota del 18%. Se si procede all'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l'imposta sostitutiva del 18%. La seconda e ultima rata dovrà essere versata entro il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato). Soggetti "non solari" Per i soggetti "non solari": • entro il 30.9.2024 va versata la prima rata della regolarizzazione del magazzino che sarebbe scaduta entro il 29.9.2024 (la prima rata va ordinariamente versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023); • la seconda rata della regolarizzazione del magazzino va versata entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30.9.2023; • se il termine di versamento della prima rata della regolarizzazione del magazzino, come sopra prorogato, scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata,



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		anche quest'ultimo termine è differito al 30.9.2024. Recepimento degli effetti contabili dell'adeguamento I soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30.9.2023 scade entro la data del 29.9.2024, possono recepire, entro il 30.9.2024, gli effetti contabili dell'adeguamento nelle scritture contabili relative all'esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024, per i soggetti "solari").
30.9.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2025; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.9.2024	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • se effettuato entro il 28.11.2024, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 28.11.2024 ed entro il 31.10.2025, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. Se entro il 30.8.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza del 31.7.2024 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (entro il



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		29.10.2024), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 29.10.2024 ed entro il 31.10.2025), oltre agli interessi legali.
30.9.2024	Regolarizzazione adempimenti IMU	I soggetti che, entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2023, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso: • presentando la dichiarazione omessa; • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro. Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2023 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta: • la presentazione della dichiarazione omessa; • il versamento dell'IMU dovuta; • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
30.9.2024	Revoca domanda di regolarizzazione dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo	Le imprese che hanno già presentato in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall'art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, possono revocare la domanda: • a condizione che non abbiano già versato le somme dovute o la prima rata; • ripresentando l'apposito modello, barrando la casella "ISTANZA DI REVOCA". Disposta la revoca, è possibile presentare una nuova domanda entro il 31.10.2024.
30.9.2024	Presentazione domande credito d'imposta per le librerie	Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2023: • alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura; • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
30.9.2024	Comunicazione spese sanitarie	I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi: • alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2024; • ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2024 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
30.9.2024	Presentazione modelli 730/2024 ad un professionista o CAF	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024: • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato); • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). Il modello 730/2024 può essere presentato con la modalità "senza sostituto d'imposta" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. È possibile utilizzare il modello 730/2024 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
30.9.2024	Presentazione modelli 730/2024 al sostituto d'imposta	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024: • al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2024, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" già compilato; • unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2024	Presentazione diretta modelli 730/2024	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate: • avvalendosi della dichiarazione precompilata; • unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Il modello 730/2024 può essere presentato direttamente anche: • in forma congiunta; • con la modalità "senza sostituto d'imposta" ancorché vi sia un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. È inoltre possibile: • presentare il modello 730/2024 avvalendosi di una persona di fiducia; • utilizzare il modello 730/2024 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
30.9.2024	Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dall'1.9.2024 al 30.9.2024: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
30.9.2024	Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dall'1.9.2024 al 30.9.2024: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024, direttamente o tramite un intermediario abilitato; - comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
30.9.2024	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: - i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2024; - in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
30.9.2024	Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA	Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2025. Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2026.
30.9.2024	Rimborso IVA assolta all'estero	I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso: - dell'IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2023; - in via telematica.
30.9.2024	Rimborsi IVA	I soggetti non residenti devono presentare la domanda di



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	ai soggetti non residenti	rimborso dell'IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2023: • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica; • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
30.9.2024	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali	I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74- <i>quinquies</i> ss. del DPR 633/72 devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza per ottenere il rimborso dell'IVA: • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia; • relativa all'anno 2023.
30.9.2024	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
30.9.2024	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2024. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2024	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2024. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2024.
30.9.2024	"Remissione <i>in bonis</i> " per il cinque per mille IRPEF	I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2023 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti: • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.